

**COMUNE DI
BORGIO TICINO**

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA**

APPROVATO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 12 IN DATA 30.03.2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità	pag. 3
Articolo 2	Oggetto e applicazione	pag. 3
Articolo 3	Accertamenti delle violazioni e controllo del territorio	pag. 3

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 4	Spazi ed aree pubbliche	pag. 4
Articolo 5	Luminarie	pag. 4
Articolo 6	Comportamenti vietati	pag. 5
Articolo 7	Altre attività vietate	pag. 5
Articolo 8	Atti vietati su suolo pubblico	pag. 6
Articolo 9	Sanzioni	pag. 6

TITOLO III – NETTEZZA E DECORO

Articolo 10	Marciaipiedi e Portici	pag. 6
Articolo 11	Manutenzione degli edifici e delle aree	pag. 7
Articolo 12	Patrimonio pubblico/ privato ed arredo urbano	pag. 7
Articolo 13	Nettezza del suolo e dell'abitato	pag. 7
Articolo 14	Sgombero neve	pag. 8
Articolo 15	Rami e siepi	pag. 8
Articolo 16	Disposizioni sul verde privato	pag. 9
Articolo 17	Pulizia fossati	pag. 9
Articolo 18	Esposizione panni e tappeti	pag. 9
Articolo 19	Sanzioni	pag. 9

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 20	Ripari dai pozzi, cisterne e simili	pag. 10
Articolo 21	Oggetti mobili	pag. 10
Articolo 22	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	pag. 10
Articolo 23	Accensione di fuochi	pag. 10
Articolo 24	Attività produttive ed edilizie rumorose	pag. 11
Articolo 25	Depositi esterni	pag. 11
Articolo 26	Sanzioni	pag. 12

TITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 27	Disposizioni generali	pag. 12
Articolo 28	Specificazioni	pag. 12
Articolo 29	Occupazioni con elementi di arredo	pag. 13
Articolo 30	Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag. 13
Articolo 31	Occupazioni per lavori di pubblica utilità	pag. 14
Articolo 32	Occupazioni del soprassuolo	pag. 14
Articolo 33	Occupazioni per comizi e raccolta firme	pag. 14
Articolo 33bis	Sicurezza stradale	pag. 14
Articolo 34	Sanzioni	pag. 15

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 35	Occupazioni con dehors	pag. 15
Articolo 36	Occupazione per temporanea esposizione	pag. 15
Articolo 37	Disciplina degli orari delle attività commerciali	pag. 15
Articolo 38	Commercio in forma itinerante	pag. 16
Articolo 39	Laboratori artigianali	pag. 16
Articolo 40	Mestieri girovaghi	pag. 16
Articolo 41	Sanzioni	pag. 16

TITOLO VII - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42	Disposizioni Generali	pag. 17
Articolo 43	Spettacoli e trattenimenti	pag. 17
Articolo 44	Servizi di pubblico interesse	pag. 17
Articolo 45	Abitazioni private	pag. 17
Articolo 46	Strumenti musicali	pag. 18
Articolo 47	Dispositivi acustici antifurto	pag. 18
Articolo 48	Cortei funebri – Processioni – Manifestazioni	pag. 18
Articolo 49	Sanzioni	pag. 18

TITOLO VIII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 50	Tutela degli animali domestici	pag. 19
Articolo 51	Norme specifiche per detenzione cani	pag. 19
Articolo 52	Detenzione di animali da reddito o autoconsumo nel centro abitato	pag. 19
Articolo 53	Controllo dei colombi in ambito urbano	pag. 20
Articolo 54	Transumanza di mandrie e/o greggi	pag. 20
Articolo 55	Sanzioni	pag. 20

TITOLO IX – VARIE

Articolo 56	Raccolta di materiale per beneficenza	pag. 20
Articolo 57	Accattonaggio	pag. 20
Articolo 58	Artisti da strada	pag. 20
Articolo 59	Divieto di campeggio libero	pag. 21
Articolo 60	Sanzioni	pag. 21

TITOLO X - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 61	Sanzioni	pag. 21
Articolo 62	Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio	pag. 21
Articolo 63	Sequestro e custodia di cose	pag. 21

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64	Disposizioni transitorie	pag. 22
Articolo 65	Abrogazioni	pag. 22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento è applicabile in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna qualificazione, deve intendersi come Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Normative di riferimento

1. Il presente regolamento ha come riferimento la normativa nazionale e gli indirizzi regionali e/o comunali, di seguito elencati:

- a) Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- b) D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.;
- d) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- e) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- f) Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152;
- g) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
- h) Legge quadro 14.08.1991 n. 281;
- i) Legge Regionale 13.04.1992 n. 20;
- j) Legge Regionale 26.07.1993 n. 34;
- k) Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16;
- l) Legge Regionale 02 novembre 1998 n. 32 e s.m.i.;
- m) Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9;
- n) Decreto Legislativo 114/98;
- o) Regolamento comunale di Polizia Rurale approvato con delibera C.C. n. 26 del 12.05.2000, esecutivo dal 16.05.2000;
- p) Regolamento comunale di gestione del servizio delle guardie volontarie rurali approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 22.03.2000, esecutivo dal 22.04.2000;
- q) Regolamento comunale delle aree adibite a giardini e parchi urbani approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 29.06.2001, esecutivo dal 03.08.2001;
- r) Regolamento di applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali approvato con Delibera di C.C. n. 61 del 27.11.2001, esecutivo dal 24.12.2001.

Art. 3 : Accertamenti delle violazioni e controllo del territorio.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata all'Ufficio Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco e alle Guardie Rurali Volontarie, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, approvato con Delibera C.C. n. 55 del 22.03.2000.
2. L' accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..
3. Il Sindaco può adottare specifici atti e/o ordinanze per garantire il rispetto nelle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure previste dalla L. 689/81.

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 4 – Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In modo particolare, per quanto riguarda l'uso o l'utilizzo di giardini e parchi urbani, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
 - c. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
 - d. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova o nidi di uccelli;
 - e. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
 - f. utilizzare in modo scorretto i giochi messi a disposizione;
 - g. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - h. permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, in assenza delle quali il proprietario dell'animale è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
 - i. l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
 - l. l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o il transito di cavalli;
 - m. introdurre giochi che potrebbero disturbare la tranquillità dei fruitori come pallone, bocce, archi e simili.

Articolo 5 - Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al settore competente almeno 20 giorni prima dell'installazione, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario;
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi; i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà. E' possibile utilizzare facciate o muri privati previo consenso del proprietario.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5.00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a m. 3.00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori, è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
5. Le spese per gli interventi urgenti di ripristino in caso di danneggiamenti o altro, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Articolo 6 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune e' vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati con l'utilizzo di qualsiasi attrezzo (bombolette spray, vernice, ecc.) salvo casi espressamente autorizzati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

2. Inoltre è vietato:

- a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- d) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- f) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

Articolo 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di dover prescrivere. È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 8 – Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è altresì vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - d) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio delle cose;
 - e) bivaccare o abbandonare rifiuti, sdraiarsi nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo;
 - f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - g) soddisfare in spazi ed aree pubbliche i propri bisogni corporali se non destinati a ciò;
 - h) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza e alla pubblica decenza.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Chiunque commette violazione all'art. 4 comma 2 lettera a) b) c) f) l) m) - all'art. 6 comma 2 – all'art. 7 – art. 8 lettera a) , è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
2. Chiunque commette violazione all' art. 4 comma 2 lettera d) e) g) h) i) e all'art. 8 lettere b) c) d) e) g) h), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.
3. Chiunque commette violazione all'art. 5 comma 1 e 3 è soggetto all'obbligo della rimozione delle luminarie.
4. Chiunque commette violazione all'art. 6 comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 più il ripristino della situazione ante violazione a proprie spese.

TITOLO III – NETTEZZA E DECORO

Articolo 10 – Marciapiedi e portici

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione comunale;
- b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Articolo 11 – Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al

rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, sino a terra ed essere incanalate dell'apposita rete fognaria. I proprietari dell'edificio devono mantenere funzionali tali gronde per evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Gli eventuali guasti dovranno essere immediatamente riparati a cura del proprietario.

4. I proprietari, i locatari o i concessionari devono provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese incaricate per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Articolo 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano.

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o disegni, salva espressa autorizzazione in deroga da parte del proprietario, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici come pure insudiciare o rovinare aree con qualsiasi tipo di strumento o attrezzo;

Se il fatto prima descritto viene commesso su edifici o aree di proprietà comunale le sanzioni saranno inasprite;

b) Modificare o rendere illeggibili le targhe viarie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;

c) Spostare panchine dalla loro collocazione, così come cassonetti, cestini per i rifiuti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano;

d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, su paline semaforiche e sulla segnaletica verticale di qualsiasi tipo, volantini, locandine e manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di comunicazioni urgenti e importanti da parte della pubblica amministrazione.

L'inosservanza di tali prescrizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 9 comma 1 del regolamento per lettera d) del presente articolo e dell'art. 9 comma 2 per le lettere a) b) c) del presente articolo, in riferimento all'art. 6 del regolamento.

Articolo 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, ai titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo consegnati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

4. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti..
7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
9. E' vietato depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori od in modo disordinato, tale da creare disagi alla circolazione sia pedonale che veicolare.

Articolo 14 – Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere ad eliminare il pericolo con idoneo materiale (sabbia, sale, ecc.) segnalando opportunamente il pericolo stesso;
2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata;
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o cassonetti di raccolta rifiuti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

Articolo 15 – Rami e siepi

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica o privata, da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari stessi; le siepi a confine devono essere mantenute ad una altezza massima di m. 2,50;
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2.70, al di sopra di un marciapiede e di m. 5.00 se sporgono su carreggiata ove circolano i veicoli.
4. I rami e comunque i residui di potatura devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 16 – Disposizioni sul verde privato.

1. Chiunque volesse piantare alberi, siepi od arbusti presso il confine con altri soggetti deve osservare le seguenti distanze:

- i) Tre metri per gli alberi di alto fusto (es. noci, castagni, querce, pini, olmi, pioppi, platani, ecc.)
- j) Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli che il fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami).
- k) Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto con altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza diventa un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

3. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o in comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

4. Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi o lungo strade o le sponde dei canali, si osservano le distanze prima descritte, fatto salvo eventuali indicazioni o prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Articolo 17 – Pulizia fossati.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Articolo 18 - Esposizione di panni e tappeti.

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo. L'inosservanza a tali prescrizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 9 comma 1 del regolamento, in riferimento all'articolo 7.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Chiunque commette violazione all'art. 11 comma 1 e 2, ha l'obbligo di riportare la situazione a quella originale.
2. Chiunque commette violazione all'art. 11 comma 3 – 4 – 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, più l'obbligo di riportare la situazione a quella originale.
3. Chiunque commette violazione agli artt. 13 comma 1 – 2 - 3 – 4 – 5 - 9 / 14 comma 1 – 2 – 3 / 17 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
4. Chiunque commette violazione all'art. 15 comma 1 – 2 – 3 – 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 più l'obbligo di provvedere al taglio delle piante o dei rami.
5. Chiunque commette violazione all'art. 16 comma 1 – 2 – 3 – 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, con l'obbligo di rimuovere e/o riportare nei limite la parte non regolare.
6. Chiunque commette violazione all'art. 13 comma 6 – 7 – 8 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (fatto salvo l'applicazione delle normative del Decreto Legislativo 03 aprile 2006. n. 152 “ Testo Unico Ambiente”.)

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 20 : Ripari dai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Articolo 21 : Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitare la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Articolo 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre adeguati ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere eseguite solo con l'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Articolo 23 : Accensione fuochi.

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 52 del T.U.L.P.S. ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità di sedi stradali.

3. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati ad una distanza inferiore a 50 metri da essi.

4. Sono ammesse deroghe a quanto prima disposto nei seguenti casi, ma unicamente durante le ore diurne e in giornate assolutamente prive di vento:

a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali o da privati previa autorizzazione dell'organo competente della Pubblica Amministrazione;

b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

- c) l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
- d) l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, utilizzando tutte le opportune cautele;
- e) l'accensione di piccoli fuochi nelle private proprietà poste all'interno del centro urbano, per bruciare foglie, sterpi o altro materiale vegetale prodotto sul posto, purché secco e non putrescibile, sotto il continuo e costante controllo di un incaricato. Tali abbruciamenti sono limitati al periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, nei giorni di giovedì e sabato di ogni settimana, in un orario compreso tra le ore 14.00 e le ore 17.00.

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi, di esseri presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6. Nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi, a seguito di specifica comunicazione da parte degli enti competenti, è assolutamente vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.

Articolo 24 : Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari che nel loro utilizzo provocano rumore, dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate e concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciato dall'ufficio competente del Comune, a seguito di presentazione da parte dell'interessato di complete informazioni tecniche.

Articolo 25 : Depositi esterni.

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere vietato l'accatastamento dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno;

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta.

Articolo 26 – Sanzioni

1. Chiunque commette violazione agli articoli : 21 comma 1 e 2 / 23 comma 4 e 5 / 24 comma 1.2.3.4 / 25 comma 1 e 2 (quest'ultimo comporta l'obbligo della rimozione dei depositi) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;
2. Chiunque commette violazione agli articoli : 20 comma 1/ 22 comma 1.2.3./ 23 comma 1 e 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00;
3. Chiunque commette violazione all'articolo 23 comma 2 e 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 27 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Articolo 28 – Specificazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. Le occupazioni di aree e spazi pubblici si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
3. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne

Articolo 29 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Articolo 30 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Articolo 31 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 32 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari al piano terreno, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 33 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'articolo 17, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Articolo 33/bis – Sicurezza stradale (integrazione con Delibera C.C. n. 25/2011)

1. onde tutelare la sicurezza stradale, a bordo di veicoli su tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per atteggiamento o per abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.
2. la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente norma regolamentare.
3. la sanzione stabilita nel presente articolo non si applica alle persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento, ovvero in stato di particolare disagio che si avvieranno a programmi di reinserimento sociale presso le associazioni presenti sul territorio provinciale attive per il recupero di tali persone, a seguito di segnalazione motivata da parte delle associazioni stesse.

4. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

Articolo 34 – Sanzioni

Chiunque commette violazione agli artt. 28 comma 1 – 2 – 3 – 4 / 29 comma 1- 2- 3 / 30 comma 1 – 2- 3 / 31 comma 1- 2 -3 – 4/ 32 comma 1 – 2 / 33 comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. La sanzione comporta anche l'interruzione immediata dell'attività non autorizzata e/o il ripristino della situazione ante violazione. La violazione all'rt. 33 bis è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.(deliberazione C.C. n. 25/2011).

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 35 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri dettati in proposito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Articolo 36 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Articolo 37 – Disciplina degli orari delle attività commerciali.

1. L'orario delle attività commerciali e delle altre attività di vendita al dettaglio è così fissato:

Apertura antimeridiana ore 07.00

Chiusura serale ore 22.00

Entro tali limiti l'operatore commerciale ha la facoltà di determinare l'orario di apertura e di chiusura non superando il limite delle 13 ore giornaliere. E' possibile anticipare l'apertura delle ore 07.00 pur non superando il limite massimo prima indicato.

2. E' data facoltà agli operatori commerciali di individuare una giornata o mezza giornata in cui effettuare la chiusura infrasettimanale, scelta che dovrà essere comunicata preventivamente al Comune e resa nota mediante l'installazione di apposito cartello all'ingresso del locale.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo il periodo dell'anno, individuato mediante apposito atto da parte del Sindaco, entro il quale derogare a tale prescrizione, ai sensi della delibera della Provincia di Novara con la quale viene individuato lo status di Comune Turistico.
4. Non sono previste aperture notturne in tutto il territorio comunale.

Articolo 38 - Commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso di specifica autorizzazione.
2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito del territorio comunale esclusivamente lungo le seguenti vie: Via Gagnago – Via Circonvallazione – Via Fontanella – Via Valle a partire dall'intersezione con Via Fontanella andando verso la periferia –Via Montessori – Via Orgoglia sino all'intersezione con Via Olmo e in tutte le zone al di fuori dell'area delimitata dalle vie sopra citate.
3. L'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora.
4. Le soste degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri tra più esercenti o per successivi spostamenti
5. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
6. I commercianti su area pubblica che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e comunque entro la fascia oraria 07.00 – 22.00 ed inoltre rispettare le giornate di vendita stabilite nel precedente articolo, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. E' comunque vietato svolgere l'attività in forma itinerante durante le giornate di svolgimento del mercato o di fiere.
- 8 I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei divieti e limiti previsti dal presente Regolamento.
9. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 39 – Laboratori Artigianali.

1. Per i laboratori artigianali di produzione e vendita da asporto di pizza e/o gelati vengono fissati i seguenti orari: apertura antimeridiana ore 09.00 - Chiusura serale ore 23.00.
2. I titolari possono derogare alla chiusura infrasettimanale in quanto tali attività non rientrano in quelle specifiche dell'attività commerciali o di somministrazione alimenti e bevande

Articolo 40 - Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

Articolo 41 - Sanzioni

1. Chiunque commette violazione all'art. 38 comma 3 – 4 – 5, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;
2. Chiunque commette violazione agli artt. 35 comma 1 e 2 / 36 comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00, all'art. 35 comporta anche la rimozione delle parti non autorizzate;
3. chiunque commette violazione agli artt. 38 comma 2 – 6 / 39 comma 1 / 40 comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00
4. all'art. 37 comma 1- 2- 3- 4 vengono applicate le specifiche normative dettate dal Decreto legislativo 114/98 e s.m.i.

TITOLO VII - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo scritto o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Viene sempre riconosciuto il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
5. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno della fascia oraria 22.00 - 8.00.

Articolo 43 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 08.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2bis. E' fatto assoluto divieto a privati od enti e/o associazioni non riconosciute, organizzare, in aree aperte o in centro abitato, manifestazioni o spettacoli ritenuti troppo rumorosi o che potrebbero creare disturbo alla quiete pubblica. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco, sulla base di valutazioni specifiche, considerando la peculiarità degli spettacoli proposti, a seguito di regolare richiesta da parte dell'organizzatore utilizzando gli specifici moduli da richiedere all'ufficio Polizia Locale, comunque ogni attività sonora deve terminare entro le ore 01.00.(Deliberazione C.C. 24/2009).
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 44 - Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici (es. internet point, phone center ecc.), prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo non sono tenuti all'obbligo di osservare la giornata di chiusura settimanale; l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

Articolo 45 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2 e 3 seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. Inoltre il funzionamento di tali apparecchi è consentito, con le limitazioni prima descritte, tra le ore 09.00 e le ore 12.00 e le ore 16.00 e le ore 21.00. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 esclusivamente nei giorni feriali. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 46 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Articolo 47 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 48 - Cortei funebri - Processioni - Manifestazioni

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune. È vietato disturbare lo svolgimento di cortei e processioni con rumori molesti o intralcio al movimento degli stessi.

Articolo 49 – Sanzioni

1. Chiunque commette violazione agli artt.: 43 comma 1- 2 – 4 / 44 comma 1 e 2 (seconda parte) / 45 comma 1 – 2 – 3 / 46 comma 2 (al di fuori dei periodi temporali indicati) / 47 comma 1 e 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;

2. Chiunque commette violazione agli artt.: 43 comma 2 bis/ 45 comma 4 / 48 comma 2 ultima parte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

Alla violazione dell'articolo 43 comma 2 bis, si aggiunge l'immediata sospensione di qualsiasi spettacolo.

TITOLO VIII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 50 - Tutela degli animali domestici.

1. I proprietari o possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose, specialmente durante la notte.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali stessi, le stesse indicazioni valgono anche per chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

3. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. Tale regola è valida anche per gli animali da sella. Nel caso in cui si verificasse l'imbrattamento, i soggetti prima indicati, devono provvedere immediatamente alla pulizia del suolo;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- e) Causare dolore e/o sofferenze agli animali;
- f) Abbandonare gli animali da affezione.

4. Con apposito atto, il Sindaco potrà determinare ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, atti a garantire la tutela e il benessere degli animali stessi o per la tutela ambientale e del territorio.

Art. 51 - Norme specifiche per detenzione cani.

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente e indicati negli appositi elenchi, idonea museruola;

2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria;

3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti;

4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o al detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, osservando tutte le necessarie norme igieniche e di benessere per l'animale. Quando sono tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

6. I proprietari, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina presso l'ASL 13 di Arona, Servizio Veterinario, entro 60 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso (L.R. 19.07.2004 n. 88);

7. In caso di smarrimento o morte del cane, il proprietario è tenuto immediatamente a provvedere alla comunicazione presso l'Ufficio Polizia Locale.

Art. 52 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.

1. Nel centro abitato non è ammessa la detenzione esclusivamente per uso e consumo proprio, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico sanitarie dei Regolamenti vigenti. Le strutture utilizzate per il ricovero degli animali devono essere posizionate in modo tale da non creare fastidi o altro con odori o rumori. Ai sensi delle norme igienico sanitarie vigenti i pollai, le conigliere o quant'altro, devono essere tenute ad una distanza minima di 20 metri dalle finestre delle case adiacenti.

2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Art. 53 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi, per salvaguardare la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano:

1. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti in modo sistematico ai colombi allo stato libero;
2. è fatto obbligo ai proprietari degli stabili porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi;
3. è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (massimo 10) previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e preventivo parere favorevole dell'ASL competente;

Art. 54 - Transumanza di mandrie e/o greggi.

In tutto il centro abitato del comune è assolutamente vietato il transito con mandrie o greggi di qualsiasi tipo di animale.

Art. 55 - Sanzioni

1. Chiunque commette violazione agli artt.: 50 comma 1 -2 -3 lettere a) b) c) d) / 51 comma 1- 3 – 4 – 5 - 6 – 7 / 52 comma 1, 54, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. Le forze dell'ordine oltre a contestare la sanzione ai sensi dell'art. 50 comma 1, al proprietario o al detentore dell'animale, diffidano formalmente lo stesso a porre l'animale in condizione di non creare più disturbo. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio veterinario.
2. Chiunque commette violazione agli artt. 53 comma 1 / 52 comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.
3. Chiunque commette violazione all'art. 50 comma 3 lettere e) f), fatto salvo che l'atto compiuto non venga punito penalmente, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

TITOLO IX - VARIE

Art. 56 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1.La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, possono essere svolte esclusivamente da enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'associazione o Ente.

2.Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento debitamente convalidata.

3.Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento di mercati e fiere nonché in prossimità di scuole, luoghi di cura e luoghi di culto.

Art. 57 - Accattonaggio.

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo o fastidio ai passanti e/o utilizzando animali.

Art. 58 - Artisti da strada.

1.L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti da strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

2.L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico (TOSAP) è disciplinata dalle specifiche norme regolamentari.

Art. 59 - Divieto di campeggio libero.

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente previste.

2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e/o per situazioni di emergenza.

Art. 60 – Sanzioni

1. Chiunque commette violazione agli artt. 56 comma 1 e 2 / 57 e 59 comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

TITOLO X – NORME GENERALI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE -

Articolo 61 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli titoli.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono proporre ricorso e/o far pervenire al Sindaco del Comune di Borgo Ticino, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, e/o esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Locale di Borgo Ticino entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

6. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Borgomanero, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

7. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunale competente per materia ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.

Articolo 62 – Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e procedere, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 63 – Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro amministrativo ai sensi della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

2. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64 - Disposizioni transitorie

Per tutto quanto non specificatamente espresso o regolamentato nel presente atto, valgono le leggi nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 65 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 38 del 29.11.2005 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.